



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0015886/U Data: 12/10/2017 17:57
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Ai Presidenti della VI e II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: “Riordino delle norme e nuove disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e sostegno alle donne e minori vittime” Reg. Gen. 485

Ad iniziativa del consigliere Loredana Raia

Depositata in data 12 ottobre 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame
II Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 12 OTT. 2017

**d'ordine del Presidente
Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini**

Prot. 08 del 12/10/2017

A.D.D. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0015879/I Data: 12/10/2017 17:07
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Presidente del Consiglio Regionale
Rosa D'Amelio

Alla Direttore Generale Attività Legislativa

SEDI

Si trasmette, per il seguito di competenza, la proposta di legge "Riordino delle norme e nuove disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e il sostegno alle donne e minori vittime" a firma della consigliera Loredana Raia.


Loredana Raia

12/11/17
DGH:SA

PROPOSTADI LEGGE REGIONALE

“Riordino delle norme e nuove disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e il sostegno alle donne e minori vittime”

Ad iniziativa dei Consiglieri

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. Andreola', written over a horizontal line.

RELAZIONE INTRODUTTIVA

La violenza contro le donne ha una specifica connotazione strutturale, legata al genere e a meccanismi socioculturali d'impronta patriarcale che pongono le donne in una posizione di subordinazione rispetto agli uomini e di potenziale segregazione sociale. Rappresenta un crimine, una violazione fondamentale dei diritti umani e della libertà individuale e, per questo motivo, rappresenta un problema, non solo per le donne, ma per la società tutta e richiede una condanna assoluta da parte di tutte le Istituzioni, ma soprattutto richiede la costruzione di una risposta chiara, coerente, integrata e competente che coinvolga tutti i soggetti parte della realtà nella quale viviamo.

I dati statistici sul fenomeno rivelano che è aumentato il numero delle denunce, ma molte donne sono ancora scoraggiate dalla scarsa efficacia dei sistemi attuali di intervento e sono ancora troppi i casi di femminicidio, anche a seguito di denuncia.

L'indagine condotta dall'ISTAT¹ tra maggio e dicembre 2014 con il finanziamento del Dipartimento per le Pari Opportunità consente di osservare il fenomeno della violenza contro le donne mediante la stima della componente sommersa, che rappresenta la parte più consistente del fenomeno, non altrimenti misurabile attraverso le denunce o altre fonti di dati sulla violenza. La violenza continua a essere grave e diffusa: il 31,5% delle donne tra 16 e 70 anni (6.788.000) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4.353.000) ha subito violenza fisica, il 21% (4.520.000) violenza sessuale, il 5,4% (1.157.000) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652.000) e il tentato stupro (746.000). Sono 4.400.000 le donne che dichiarano di subire o aver subito violenza psicologica dal partner attuale, corrispondenti al 26,4% delle donne in coppia (una su quattro). Le donne che sono state vittime di stalking sono 3.466.000, il 16% delle donne tra i 16 e i 70 anni (ISTAT, 2015). Per questa forma di violenza, introdotta nel 2009 dalla legge n. 38, sono proprio gli ex partner i maggiori responsabili di atti persecutori: lo afferma il 44% delle donne che ha subito ripetutamente almeno una tipologia di questi comportamenti. Per quanto riguarda la violenza psicologica sono soprattutto gli ex partner a esercitare questo tipo di abuso: quasi la metà delle donne denuncia di aver subito almeno una forma di violenza psicologica da parte dell'ex (46,1%), mentre una su quattro (26,5%) dall'attuale compagno.

Questo vuol dire che l'impegno istituzionale deve intervenire in maniera trasversale, predisponendo politiche sistemiche che prevedano misure per la prevenzione, la tutela, il sostegno e accompagnamento verso percorsi di autonomia per le donne e per i/le figli/e delle vittime.

Nonostante negli ultimi 20 anni siano stati fatti passi notevoli nella direzione del contrasto alla violenza di genere, a livello internazionale, nazionale, e regionale, il fenomeno continua ad essere persistente e a generare vittime e degenerazioni nelle relazioni sociali.

Si ricordino, a questo proposito, le decisioni e convenzioni a livello internazionale, promosse dalle Nazioni Unite e dal Parlamento Europeo, oltre alla Convenzione (così detta di Istanbul) del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, che richiama la necessità di definire risposte globali e coordinate.

A livello nazionale, sono intervenuti:

¹ Istat, La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia, 2015

- Decreto legge 14 agosto 2013 n. 93 recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province convertito in legge 119/13 e nello specifico:
 - l'art. 5 lett. d) e) stabilisce di "potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;"
 - art 5 bis comma 2, mediante il quale "Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità
- Intesa² 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014
- Piano D'azione straordinario contro la violenza sessuale di genere, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 7 luglio 2015 ed i suoi prossimi adeguamenti al triennio 2017-2019,

A livello regionale, i principali interventi in materia di violenza di genere sono:

- legge regionale n. 2 dell'11.2.2011 "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere"
- legge regionale n. 22 del 21 luglio 2012 su "Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, .

Negli ultimi due anni, inoltre, la Regione Campania ha varato alcuni atti a sostegno delle donne:

- **Delibera della Giunta Regionale n. 280 del 14/06/2016** avente ad oggetto: "Variazione al bilancio gestionale 2016 - 2018 -istituzione nuovi capitoli di spesa e prelievo di risorse dal fondo di riserva per spese impreviste ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 18 gennaio 2016. fondo sostegno donne vittime violenza".
- **Decreto Dirigenziale regionale 8 agosto 2016 n. 144** Linee guida esplicative ed attuative relative al "Fondo per il sostegno alle donne vittime di violenza con riferimento ad interventi sanitari e socio-sanitari"
- **Delibera della Giunta Regionale n. 616 del 08/11/2016** avente ad oggetto: PO FSE Campania 2014-2020. asse II inclusione sociale, azione 9.2.3. Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle donne vittime di violenza
- **Decreto Dirigenziale n. 63 del 17/07/2017** POR FSE 2014-2020, asse II, obiettivo tematico 9, priorità di investimento 9I, obiettivo specifico 7, azione 9.2.3 - Avviso pubblico "S.V.O.L.T.E. superare la violenza con orientamento, lavoro, tirocini, esperienze formative"
- il 24 novembre 2016 è stato istituito l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere, con compiti di coordinamento monitoraggio e raccolta dati

Si ricorda, inoltre, che la Regione Campania per la realizzazione del contrasto alla violenza di genere e sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 2 dell'11 Febbraio 2011, nell'ambito del sistema integrato di servizi sociali di cui la Legge Regionale n.11/2007, programma, indirizza e coordina gli interventi, in collaborazione con gli ambiti territoriali, province, ASL, istituzioni scolastiche e soggetti del terzo settore. Tutte le istituzioni oggi sono chiamate a fare la loro parte ed a collaborare alla messa in atto di programmi e all'organizzazione di reti di contrasto alla violenza di genere, a partire dai centri anti-violenza, implementati

² Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2013, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali

nell'ultimo triennio, che, per produrre risultati efficaci, devono integrarsi con le altre risorse istituzionali del territorio.

Alla luce delle premesse considerate, si è ritenuto di dover definire una proposta di legge coerente con i recenti dispositivi normativi nazionali ed internazionali, in grado di sistematizzare, in maniera univoca, la materia, affrontata finora in maniera non organica, e definire un modello di intervento multiattoriale in grado di massimizzare i risultati e offrire un reale e concreto percorso di uscita dalla violenza.

La legge proposta, partendo dalla enunciazione di principi come desunti dalla Convenzione di Istanbul, definisce gli ambiti di intervento a favore delle vittime, chiarisce i ruoli e promuove l'istituzione di un sistema di reti anti-violenza, come strumento principale di coesione, coordinamento ed organizzazione di tutti i soggetti strategici sul territorio in materia di tutela ed empowerment delle donne, prevedendo, nello stesso tempo, strumenti e modalità di governance del processo a livello regionale.

La legge, inoltre, focalizza la sua attenzione sul coinvolgimento, formazione, informazione e sensibilizzazione della società e di tutti gli attori implicati nella gestione del problema (servizi sociali e sanitari, FF.OO., Procure, scuola, luoghi di lavoro, ecc.).

Interventi specifici sono indicati per gli uomini autori della violenza come dispone l'art. 16 della convenzione di Istanbul, per i minori vittime di violenza assistita (artt. 26 e 31 della CI), per i figli delle donne vittime di femminicidio (anche maggiorenni).

La legge, in coerenza con le linee guida nazionali, definisce le modalità concrete di diffusione del percorso di tutela in ambito sanitario, prevedendo, anche, una formazione specifica del personale affinché siano adottate procedure condivise di accoglienza, trattamento e di rinvio della donna che subisce violenza alla rete territoriale di riferimento.

La legge, inoltre, si propone di sistematizzare le iniziative di destinazione di risorse economiche a vario titolo (casa, lavoro, figli/e, assistenza sanitaria e sociale), prevedendo l'istituzione di un unico fondo a vantaggio delle vittime e monitorando le spese regionali ad esso destinate.

In ultimo prevede la raccolta ed il monitoraggio dei dati sul fenomeno della violenza per costituire una vera e propria banca dati trasversale a tutte le istituzioni, da cui trarre indicazioni per le azioni future di contrasto e prevenzione e destinata anche a contribuire al monitoraggio del sistema statico nazionale in corso di definizione da parte del Dipartimento Pari Opportunità.

La presente proposta richiama, in particolare, l'attenzione sulla promozione di **Reti territoriali anti-violenza di genere**, necessaria per contrastare il fenomeno della Violenza che è complesso e multifattoriale. La Regione Campania intende, così, realizzare una sinergia tra le varie istituzioni competenti che devono condividere obiettivi e principi ovvero fare riferimento reciproco a procedure programmate e codificate per creare un percorso di **tutela globale** e di sostegno completo, che comprenda tutti i settori competenti: educativo/culturale, sociale, sanitario, giudiziario. **Le reti anti-violenza di genere rappresentano un modello operativo sinergico e congruente di interventi a supporto delle donne**, che individua tutti i luoghi istituzionali e del privato sociale cui la donna può rivolgersi e/o che sono necessari al contrasto della violenza. Tutti gli attori istituzionali (operatori della Sanità, della Giustizia, le Forze dell'Ordine, della Scuola, dei Servizi Sociali e gli Enti locali), a seconda del loro segmento di competenza, unitamente alle associazioni, ai centri anti-violenza, cui le donne sono indirizzate per il percorso individuale di uscita dalla violenza, avranno un ruolo attivo e partecipe. Ed al fine di realizzare la piena partecipazione ed integrazione dei vari settori è

necessario che i settori della rete condividano in modo esplicito i principi della Convenzione di Istanbul sottoscrivendoli specificamente in tutti i protocolli di intesa o programmi di rete territoriale.

La rete regionale promuove, inoltre, la realizzazione di una sua declinazione territoriale, in cui si sviluppano le strategie concrete di supporto per ogni singola donna (modello MARAC, Inghilterra), con la supervisione da parte del centro esperto (anti -violenza) per quanto riguarda il buon fine delle attività messe in atto dalla rete nei confronti di ogni singola donna.

Affinché ogni istituzione od attore presente nella rete sia in grado di svolgere una funzione coerente con gli obiettivi di tutela delle donne e dei/le loro figli/e vittime di violenza deve essere investito da un processo formativo che consenta di attivare correttamente il processo trasformativo delle proprie procedure.

Relazione finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nell'ambito della Missione 12-Programma 7-Titolo 1, con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante prelevamento del medesimo importo dalla Missione 20, Programma 1 Titolo 1.

I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con altre risorse previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla normativa medesima.

Capo I- Principi generali

Art. 1. Principi

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Finalità

Art. 4 Interventi della Regione

Capo II - Strumenti

Art. 5 Tavolo regionale per contrastare il Fenomeno della Violenza sulle Donne

Art. 6 Centri Antiviolenza, Case rifugio ed alloggi residenziali per la semiautonomia

Capo III Attività ed azioni

Art. 7 Azioni di sensibilizzazione e prevenzione

Art. 8 Azioni di contrasto alla discriminazione dell'immagine femminile

Art. 9 Attività di informazione

Capo IV - Programmazione regionale e priorità di intervento

Art. 10 Piano triennale regionale degli interventi e delle misure per contrastare la violenza di genere

Art. 11 Priorità di intervento

Art. 12 Fondo Regionale di solidarietà Vittime di Violenza di Genere

Art. 13. Monitoraggio e raccolta dati

Art. 14 Regolamento attuativo

Capo V -Valutazione

Art. 15 Clausola valutativa

Capo VI.

Norme transitorie, finanziarie, abrogative

Art. 16 Norme transitorie

Art. 17 Norme finanziarie

Art 18 Abrogazioni

Art. 19 Entrata in vigore

Capo I

Principi Generali

Art. 1.

Principi

1. La presente legge, in linea con i principi costituzionali, le leggi vigenti, la Convenzione di Istanbul, gli orientamenti e le direttive e risoluzioni dell'Unione Europea, le dichiarazioni e le risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne, basata sul genere, è un crimine ed una violazione dei diritti umani fondamentali, della dignità personale, della libertà e sicurezza individuale, una lesione dell'integrità e della salute psico-fisica ed una limitazione ai diritti di libertà e di cittadinanza piena.
2. Gli effetti della violenza di genere, di natura fisica, sessuale, psicologica, economica e di privazione della libertà personale costituiscono un ostacolo alla salute ed al benessere psicofisico, al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta, per le donne e per i minori.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende:
 - a) violenza di genere: qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in quanto appartenenti al genere femminile. Essa rappresenta una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione specifica contro le donne, anche minorenni, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, compresi i luoghi di lavoro, che nella vita privata;
 - b) violenza domestica: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o in condizioni assimilate alle precedenti o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza o domicilio con la vittima;
 - c) vittima: qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui alle lettere a) e b);
 - d) violenza assistita: l'esperienza, diretta e indiretta, da parte dei minori di qualsiasi forma di maltrattamento attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative;
 - e) stalking: il comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, limitativo della propria libertà che induce timore per la propria incolumità;
 - f) discriminazione di genere; ogni distinzione o limitazione verso le donne che abbia l'effetto o lo scopo di impedire compromettere od annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e le libertà fondamentali in campo politico, economico, culturale, civile o qualsiasi altro campo.
2. In riferimento alla violenza assistita di cui al comma 1, lettera d) sono da considerarsi vittime di violenza domestica i minori, in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia, per i quali si prevedono interventi di protezione nel rispetto della tutela della relazione madre-figlio, e gli orfani di femicidio, anche maggiorenni, per i quali sono previsti interventi di tutela e di sostegno sia psicologico, che economico e lavorativo.

Art. 3

Finalità

1. La Regione Campania, in coerenza con i principi richiamati all'art. 1, individua fra gli obiettivi da perseguire la prevenzione ed il contrasto al fenomeno della violenza di genere ed ha come priorità la messa in atto di misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza e/o degli orfani di femicidio, senza nessuna distinzione di età, razza, professione di fede politica o religiosa, a prescindere dalle condizioni sociali, economiche, di stato civile, di salute o qualunque altra condizione.

Persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) contrastare la discriminazione e la violenza contro le donne ed i/le figli/e in tutte le loro forme, esercitate in ambito domestico e non;
- b) promuovere iniziative tese alla prevenzione del fenomeno e diffusione della cultura della non violenza, del rispetto della parità di genere, dell'uguaglianza di diritti e doveri tra i sessi, attraverso l'educazione alla relazione, ai sentimenti ed alle emozioni, al fine di rendere partecipe la collettività all'obiettivo di prevenire il fenomeno della violenza di genere;
- c) assicurare alle donne, sole o con minori, vittime di violenza, anche solo in forma di minaccia, ed agli orfani di femicidio, nel rispetto della privacy e dell'anonimato, il diritto ad adeguati interventi di sostegno globale, anche di natura economica, per consentire loro di recuperare l'integrità psico-fisica e la propria autonomia;
- d) implementare e mettere in atto tutte le misure e le azioni necessarie finalizzate alla tutela, sostegno e cura delle vittime di violenza di genere e dei loro figli, in quanto vittime di violenza diretta o assistita;
- e) favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza attraverso politiche attente anche a forme di conciliazione fra attività lavorativa e ruolo genitoriale;
- f) promuovere e supportare Reti territoriali antiviolenza di genere al fine di promuovere best practices di raccordo ed integrazione fra tutti gli operatori e le Istituzioni che intervengono nella gestione della problematica, ognuno per la propria competenza, definendo procedure e sinergie che realizzino e garantiscano una efficace tutela globale alle vittime di violenza, anche attraverso la definizione di percorsi formativi specifici;
- g) favorire l'emersione del fenomeno attraverso la garanzia della tutela personale e della relazione madre-figlio, nonché l'informazione e la pubblicizzazione dei percorsi di tutela e della rete territoriale anti-violenza;
- h) monitorare il fenomeno della violenza di genere, attraverso la completa raccolta dei dati, la ricerca e la pubblicazione di studi ed indagini in collaborazione con L'Osservatorio della Regione Campania sul Fenomeno della Violenza sulle donne;
- i) favorire la definizione di interventi mirati alla rieducazione degli autori di violenza, fatta salva la tutela delle vittime di violenza e della relazione madre-bambino.

Art. 4.

Interventi della Regione

1. Al fine di perseguire i principi e le finalità di cui all'artt. 1 e 3, la Regione Campania:
 - a) sostiene e promuove iniziative e campagne di sensibilizzazione e di informazione, volte ad accrescere il senso del rispetto verso le donne e a diffondere la cultura della parità e rispetto dei generi, per garantire uguaglianza di potere e di diritti;
 - b) valorizza le pratiche di accoglienza, basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dai soggetti organizzati che abbiano tra i loro scopi prevalenti la prevenzione ed il contrasto alla violenza sulle donne e sui minori e supporta la presenza attiva dei Centri Antiviolenza;

- c) definisce un tavolo regionale e promuove la costituzione di Reti territoriali, svolgendo attività di indirizzo, di coordinamento, e monitoraggio delle attività realizzate in ciascun Ambito Territoriale al fine di poter proseguire nei compiti di programmazione per evidenze di obiettivi raggiunti;
 - d) promuove una formazione specifica qualificata e certificata, continua ed obbligatoria nel rispetto delle specifiche normative vigenti, di tutti gli operatori coinvolti nelle Reti territoriali;
 - e) individua, nell'ambito del proprio patrimonio, immobili da concedere in comodato d'uso alle strutture di cui all' art. 6 e definisce indirizzi affinché i Comuni forniscano adeguata soluzione alloggiativa alle donne, sole o con minori, che si trovino nella necessità di allontanarsi dal proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di violenza o di maltrattamenti, su segnalazione dei servizi preposti.
 - f) promuove la definizione di protocolli operativi tra i soggetti preposti alla cura, alla tutela e alla sicurezza delle vittime, all'accertamento e alla repressione dei reati e all'attuazione immediata delle misure interdittive comminate, affinché garantiscano, ognuno nel suo settore, percorsi di tutela dedicati alle vittime di violenza per favorire la permanenza delle donne e dei minori nei loro contesti di vita, anche attraverso una formazione adeguata di tutte le figure professionali impegnate nelle fasi di accoglienza, rilevazione e trattamento;
 - g) contribuisce all'emersione del fenomeno della violenza, incentivando le donne a denunciare, assicurando un'accoglienza protetta che riduca il disagio fin dalla fase di raccolta della denuncia, la tutela globale personale e della relazione madre-figlio per tutto il percorso di uscita, tramite la rete territoriale anti-violenza di genere e la divulgazione e pubblicizzazione delle informazioni circa i percorsi di tutela e dei Centri Antiviolenza;
 - h) monitora il fenomeno e valuta le azioni promosse in raccordo con l'Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle Donne della Regione Campania;
 - i) promuove misure a tutela e supporto dei figli delle donne vittime di violenza ed orfani di femicidio, anche maggiorenni, tese a garantire adeguato sostegno psicologico personalizzato, il diritto allo studio, anche attraverso l'erogazione di borse di studio, ed il loro inserimento nel mondo lavorativo;
 - j) promuove la realizzazione programmi di trattamento rivolti agli autori di violenza di genere, anche attraverso accordi di collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con altre Istituzioni;
 - k) predispone ad integrazione e in coerenza con la programmazione sociale regionale e locale, nonché con il piano Nazionale anti-violenza, piani integrati di azione di durata triennale per il contrasto alla violenza di genere, che prevedano il concorso al finanziamento da parte delle diverse aree di policy coinvolte;
 - l) promuove interventi volti a sostenere l'autonomia economica della donna vittima di violenza, ai fini dell'inserimento lavorativo;
 - m) garantisce interventi di sostegno socioassistenziali, sanitari;
2. Destinatario/i degli interventi sono le donne vittime di violenza, anche minorenni, sole o con figli minori a seguito, ed i/le figli/e delle vittime di femicidio, minorenni o maggiorenni non autosufficienti o con disabilità.

Capo II

Strumenti

Art. 5

Tavolo regionale per contrastare il Fenomeno della Violenza sulle Donne

1. La Regione istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, un Tavolo regionale per contrastare il Fenomeno della Violenza sulle Donne, al fine di assicurare la più ampia condivisione di obiettivi, interventi e politiche a sostegno delle donne vittime di violenza.
2. Il tavolo è composto da:

- Assessore alle pari opportunità, che presiede
- Assessore/i con responsabilità e competenze in materia di: politiche sociali, salute, formazione, istruzione e cultura, lavoro, urbanistica, politiche abitative e bilancio.

Sono, altresì, componenti del tavolo: la Consigliera Regionale di Parità, un/una rappresentante regionale presso l'Osservatorio Nazionale, previsto dal DPCM 7 luglio 2015 e il/la Presidente dell'Osservatorio Regionale della Campania sul Fenomeno della violenza sulle Donne di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. n. 22 del 21.7.2012, un/a rappresentante dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio.

3. In relazione ai temi da affrontare, il Tavolo può invitare rappresentanti del Sistema Giudiziario, Penitenziario e delle F.F.O.O., dei rappresentanti degli enti locali, del sistema sanitario, del mondo del lavoro, degli uffici per alloggi, del sistema educativo, dell'istruzione e della ricerca, delle associazioni e degli ordini professionali.

Può partecipare, se richiesto, un/a delegato/a di Organismi Istituzionali o Commissioni Regionali in materia di politiche di genere.

4. Il tavolo ha il compito di:

- a) coordinare gli interventi e le misure di cui all'articolo 4 per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne e il sostegno delle vittime e dei loro figli, ivi comprese le azioni e le iniziative delle strutture di cui all' art. 6 ;
- b) promuovere protocolli d'intesa, al fine di definire procedure e modelli condivisi, anche in relazione ad attività formative, dai soggetti coinvolti nell'assistenza alla donna vittima di violenza;
- c) promuovere la realizzazione di Reti territoriali, di omologa composizione, al fine di dare attuazione agli indirizzi del Tavolo regionale circa gli interventi di protezione, sostegno e reinserimento delle vittime di violenza e concretizzare le procedure concordate e ratificate mediante protocolli a livello regionale;
- d) formulare proposte per il potenziamento o la definizione di servizi e individuare in maniera dinamica priorità di intervento e definire azioni mirate e programmazione per evidenze di obiettivi raggiunti, sulla base degli studi e dei dati forniti dall'Osservatorio Regionale sul Fenomeno della Violenza sulle Donne;
- e) assicurare il raccordo con la rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Art. 6

(Centri Antiviolenza, Case rifugio ed alloggi residenziali per la semiautonomia)

1. La Regione promuove e sostiene, in ciascun ambito territoriale, i centri antiviolenza ai sensi della lettera g), comma 1 e della lettera e), comma 2, dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2007, gli artt. 5 e 5 bis del decreto legge n.93/2013 e dalla normativa nazionale vigente, in possesso dei requisiti minimi e nel rispetto dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti nell' Intesa Stato- Regioni del 27 novembre 2014.
2. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, il Registro dei centri antiviolenza e delle case rifugio di cui al comma 1 del presente articolo.
La Giunta regionale, con propria delibera, sentita la commissione consiliare competente in materia, definisce i requisiti e le procedure di iscrizione nel suddetto Registro nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.
3. Oltre le case rifugio, in cui la donna è accolta in via transitoria e nell'emergenza, si prevede la possibilità di dimorare in alloggi residenziali per la semiautonomia che hanno lo scopo di salvaguardare la relazione

mamma- bambino e il mantenimento del nucleo familiare, offrendo la piena autonomia abitativa e percorsi di sostegno e accompagnamento, sia per quanto riguarda la relazione educativa, sia per quanto riguarda il percorso di crescita personale della madre. Tali alloggi sono abitazioni di proprietà o gestione dell'ente pubblico, in cui la donna con i figli può afferire (superato lo stretto periodo dell'emergenza e quando non può disporre di altra collocazione abitativa) per il periodo in cui si sviluppa il programma di sostegno del CAV alla sua autonomia.

Capo III

Attività ed azioni

Art. 7

(Azioni di sensibilizzazione e prevenzione)

1. La Regione Campania per favorire ed accrescere la cultura basata sul rispetto e la parità di genere:
 - a) promuove e sostiene campagne e iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità, del rispetto dei diritti della persona, della parità tra uomini e donne; alla consapevolezza e comprensione da parte dell'opinione pubblica delle varie forme di violenza di genere oggetto della presente legge;
 - b) promuove l'assunzione e la condivisione di responsabilità da parte di tutti i membri della società e in particolare modo degli uomini e dei ragazzi, nel contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza di genere oggetto della presente legge.
 - c) promuove e sostiene, in ambito lavorativo, nel sistema scolastico e formativo e nei luoghi di istruzione non formale, nonché nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago, iniziative di sensibilizzazione, mediante incontri informativi e campagne di prevenzione mirate per i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne delle diverse fasce d'età, campagne educative sui temi dell'affettività, della relazione improntata al reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, della parità tra uomini e donne, dei ruoli di genere non stereotipati, del contrasto della violenza di genere in particolare quella domestica, del diritto all'integrità psico-fisica;
 - d) promuove, nel settore della comunicazione, dei media e dei new media, campagne informative ed azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori del settore volte a proporre immagini maschili e femminili non stereotipate e modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna.

Art. 8

(Azioni di contrasto alla discriminazione dell'immagine femminile)

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di genere, promuove un uso responsabile e consapevole di tutti gli strumenti di comunicazione affinché qualunque forma di messaggio con contenuti caratterizzati da discriminazione di genere, o che siano lesivi dell'immagine e della dignità della donna, o che promuovano stereotipi di genere, comunicati con qualunque mezzo, siano identificati e rimossi .
2. La Regione, al fine di cui al comma 1, attiva ogni collaborazione utile con i soggetti che hanno il compito di vigilare sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i diritti contro la violenza sulle donne, e favorisce, per quanto di competenza, anche al fine di individuare responsabilità e ruoli, azioni volte a contrastare l'uso discriminatorio dell'immagine femminile nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione, con la finalità di favorire una rappresentazione del genere femminile coerente con l'evoluzione dei ruoli nella società, superando gli stereotipi di genere, nel pieno rispetto della dignità femminile e della parità di genere.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, sentito l'Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle Donne promuove collaborazioni con:
 1. CORECOM
 2. le amministrazioni statali e locali competenti;
 3. l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM);
 4. l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);
 5. l'Ordine dei giornalisti della Campania;
 6. gli operatori nel settore della comunicazione, pubblicità e marketing, mass media, social network, in forma singola o associata.

Art. 9

(Attività di informazione)

1. La Regione, con il supporto ed il coinvolgimento di tutti gli organismi istituzionali, degli enti locali, dei soggetti gestori dei servizi socio-assistenziali, degli attori della rete territoriale antiviolenza di genere, del Difensore civico regionale e di tutti i soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione e comunicazione:
 - a) promuove, tramite campagna informative e di sensibilizzazione, la più ampia conoscenza presso l'opinione pubblica sulle attività di cui alla presente legge;
 - b) adotta ogni misura e strategia utile a permettere alle vittime di ottenere un'informazione quanto più adeguata e tempestiva possibile sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili.

Capo IV

Programmazione regionale e priorità d'intervento

Art. 10

(Piano triennale regionale degli interventi e delle misure per contrastare la violenza di genere)

1. La Giunta regionale, coerentemente con principi e le finalità della presente legge, con il Piano nazionale contro la violenza di genere, con la programmazione socio-sanitaria regionale, sentita la competente commissione consiliare, in raccordo con il Tavolo regionale e con le Reti territoriali, e sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio Regionale di cui all'articolo 13 adotta il Piano Triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere
2. Il piano:
 - a) fissa gli obiettivi da perseguire in relazione agli stati di bisogno e ai fattori di rischio derivanti dalla violenza sulle donne da contrastare;
 - b) stabilisce le linee di indirizzo per l'integrazione degli interventi di settore che hanno ricadute sul fenomeno della violenza, sulle azioni di sostegno delle vittime e dei loro percorsi di autonomia, con particolare riguardo alla promozione dell'integrazione delle politiche sociali e sociosanitarie con le politiche culturali e familiari, dell'educazione, della formazione, del lavoro, abitative, e della tutela della sicurezza;
 - c) stabilisce i criteri per la sperimentazione di interventi e servizi volti a rispondere a nuovi bisogni derivanti dalla violenza di genere ed a introdurre eventuali modelli gestionali innovativi;
 - d) individua gli interventi di cui all'articolo 4 da realizzare nel triennio e stabilisce l'ammontare delle risorse e la loro distribuzione tra gli interventi ed i servizi individuati

Art. 11.

(Priorità di intervento)

1. In riferimento all'art. 10 comma1 e sulla base degli interventi definiti all'art. 4, il Piano Triennale deve garantire il raggiungimento degli obiettivi secondo le seguenti priorità:
 - a) Interventi di sostegno e/o finalizzati al recupero dell'autonomia, finalizzati alla realizzazione di percorsi di empowerment e all'inserimento lavorativo delle vittime di violenza di genere e degli/delle orfani di femicidio, tramite la definizione di politiche attive per il lavoro (in particolare tirocini, borse formazione-lavoro, misure di sgravio fiscale per imprese private), garantendo, nello stesso tempo, assistenza tramite servizi nei settori *sanitario e socioassistenziale*.
 - b) Interventi a favore dei/delle vittime di violenza assistita e per gli/le orfani di femicidio, finalizzati al superamento del trauma subito ed al ripristino della sua salute fisica e psicologica, nonché interventi atti a garantire, il diritto allo studio, il diritto alla difesa legale e l'inserimento lavorativo per gli orfani non autosufficienti.
 - c) Interventi rivolti agli autori di violenza di genere, finalizzati al trattamento e la ri-educazione degli autori di violenza di genere, soprattutto di violenza domestica, al fine di evitare la recidiva, con l'intento di favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali;
 - d) Istituzione del Percorso di tutela in ambito sanitario e sociosanitario, finalizzato alla definizione di un protocollo di intervento adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute della donna e delle/degli eventuali figlie/i minori vittime di violenza assistita. Il Percorso dovrà garantire una tempestiva e adeguata presa in carico delle donne a partire dal triage e fino al loro accompagnamento/orientamento, se consenzienti, ai servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio di riferimento al fine di elaborare, con le stesse, un progetto personalizzato di sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dalla esperienza di violenza subita.
È garantita l'esenzione dal ticket sanitario per tutte le prestazioni conseguenti ad atti di violenza sessuale e domestica.
 - e) Formazione e standard formativi, rivolti a tutti gli attori della rete antiviolenza di genere, obbligatoria per il personale operante nell'ambito dei servizi antiviolenza e promuovendo la diffusione degli stessi standard formativi negli altri servizi pubblici e privati che intervengono nelle reti territoriali, in modo da assicurare condivisioni di saperi e competenze specifiche sul fenomeno della violenza di genere e favorire una efficace tutela globale delle vittime dalla presa in carico al primo contatto, all'accoglienza e all'accompagnamento in ogni fase del percorso di uscita dalla situazione di violenza. La formazione avrà caratteristiche di multidisciplinarietà, coerenza e capillarità, nonché di certificazione delle competenze acquisite dai corsisti, ed ha come obiettivo la conoscenza del fenomeno della violenza e la conseguenza sulla salute e sul benessere della donna e dei figli, della modalità di lavorare in rete, degli strumenti di valutazione di rischio e di femicidio.

Art. 12

(Fondo Regionale di Solidarietà Vittime di Violenza di Genere)

1. La Regione, sulla base di quanto previsto agli articoli 1 e 3, istituisce un Fondo di solidarietà per vittime di violenza di genere di seguito denominato Fondo, con l'intento di:

- a. sostenere le vittime nel momento del disagio e favorirne l'uscita, contribuendo alle spese mediche, gli interventi a carattere domiciliare, il sostegno psicologico, nonché ad accompagnare la donna vittima di violenza e i/le figli/e di vittime di femicidio nel percorso di autonomia, per il tramite dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza che hanno preso in carico le donne;
 - b. sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte, e l'eventuale indennizzo in misura proporzionale al danno entro un tetto massimo, alle donne vittime di violenza, costitutesi parte civile ma che non hanno ottenuto un risarcimento in quanto l'autore è insolvente, ignoto o per prescrizione di reato.
2. Tale fondo verrà implementato anche con somme derivanti dal risarcimento ottenuto in seguito alla costituzione di parte civile della Regione Campania, nei procedimenti penali per femicidio e atti di violenza nei confronti delle donne e dei minori, fatta eccezione per i procedimenti penali relativi a violenze e molestie sui luoghi di lavoro per i quali si costituisce la consigliera regionale di parità.
3. In riferimento al patrocinio legale, la Regione stipula una apposita convenzione con gli ordini degli avvocati dei fori della Campania al fine di predisporre e rendere facilmente accessibile un elenco di avvocati patrocinanti con esperienza e formazione continua specifiche nel settore.
4. Hanno diritto ad accedere alle risorse del Fondo le vittime di violenze di genere residenti in Campania e che hanno in corso un procedimento penale per un reato di violenza, di cui la richiedente è parte offesa;
5. Per l'accesso ai fondi si stabiliscono criteri che danno priorità alla presenza di figli minori e tengono conto delle condizioni socio-sanitarie delle donne;

Art. 13
(Monitoraggio e raccolta dati)

1. La Regione in raccordo con l'Osservatorio Regionale, collabora alla costruzione di un sistema integrato centrale di raccolta dati sulla violenza di genere contro le donne ed i minori, fruibili a livello nazionale e locale.
2. L'attività di monitoraggio e raccolta dati comprende il reperimento, l'amministrazione, l'elaborazione, l'analisi e la divulgazione di informazioni e dati sulle caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno della violenza di genere contro le donne, come definita all'articolo 2, in tutte le forme che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, nonché sulle attività di prevenzione e contrasto della violenza e di sostegno alle vittime.
3. L'Osservatorio Regionale della Campania sul fenomeno della Violenza sulle Donne, coordina le attività di monitoraggio e raccolta dati in modo omogeneo su tutto il territorio Regionale favorendo l'utilizzo da parte di tutti i soggetti delle Reti antiviolenza di un'unica scheda di rilevazione al fine di supportare il Tavolo regionale nella programmazione e valutazione delle azioni da promuovere od in atto.
4. La Regione garantisce la raccolta dei dati di cui al comma 3 con cadenza annuale ed assolve ai debiti informativi nei confronti dello Stato per quanto di propria competenza.

5. La Regione prevede il censimento dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di semiautonomia aggiornato e l'iscrizione in appositi registri ed il monitoraggio delle loro attività con cadenza annuale.
6. Le attività di monitoraggio e di raccolta dati si svolgono nel rispetto dei diritti alla riservatezza e dell'anonimato degli interessati e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sulla base della normativa europea e nazionale applicabile.
7. Lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui ai commi 1, 2,4 e 5 è demandato all'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne che può avvalersi anche del supporto tecnico-scientifico degli enti di studi e ricerca, università ed aziende sanitarie.

Art. 14

(Regolamento attuativo)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta ai sensi degli articoli 54 e 55 dello Statuto della Regione Campania un ulteriore regolamento che definisce:
 - a) gli standard strutturali ed organizzativi dei centri antiviolenza, delle case rifugio degli alloggi residenziali per la semiautonomia, nonché le modalità di autorizzazione e permanenza dell'autorizzazione stessa;
 - b) le modalità di raccordo e coordinamento con i servizi socio-assistenziali e sanitari, con i servizi di assistenza legale, abitativi, per il lavoro e la formazione, con le strutture educative e scolastiche operanti nel territorio, con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato;
 - c) le modalità di organizzazione e funzionamento della rete territoriale antiviolenza;
 - d) i criteri per definire il personale necessario all'espletamento dei servizi, comprese le professionalità specifiche richieste in rapporto alla tipologia dei centri antiviolenza;
 - e) i criteri di valutazione interna ed esterna delle attività dei centri antiviolenza;
 - f) i criteri per lo sviluppo del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h);
 - g) le modalità di implementazione e di gestione del Fondo di cui all'art.12;
 - h) i criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo, anche sulla base della condizione reddituale della vittima;
 - i) l'elenco dei procedimenti per i quali è possibile l'accesso al Fondo;
 - j) i parametri per identificare le modalità di liquidazione delle parcelle di avvocati patrocinanti ammessi al Fondo;
 - k) le modalità di informazione e promozione del Fondo;
 - l) le modalità di recupero delle somme e restituzione al Fondo, nei limiti di quanto erogato dallo stesso, con particolare riferimento ai casi in cui i soggetti beneficiati sono eventualmente successivamente condannati per calunnia in merito agli stessi fatti per cui hanno richiesto tutela
 - m) criteri per definire l'attivazione della Convenzione di cui all' art. 12 comma 3.

Capo VI

Valutazione

Art. 15

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e al supporto alle vittime di violenza ed ai loro figli.
2. Per la finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
 - a) un quadro dell'andamento del fenomeno della violenza di genere e delle principali attività e delle iniziative realizzate sul territorio regionale per la prevenzione, l'informazione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e ai loro figli;
 - b) una breve descrizione, fondata sui dati dell'albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio, dei servizi attivi sul territorio regionale;
 - c) le attività svolte dalle reti territoriali afferenti ai centri antiviolenza, al fine di accogliere in modo adeguato le donne vittime di violenza ed i loro figli;
 - d) le attività e le azioni, di cui al capo IV, e le iniziative formative realizzate in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
 - e) le modalità di finanziamento degli interventi, oggetto della presente legge, e la distribuzione dei finanziamenti sul territorio regionale;
 - f) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge, in particolare degli interventi previsti dal capo IV, e delle eventuali criticità.
3. Nelle relazioni è inserita una apposita sezione riguardante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 14, con particolare riferimento a:
 - a) la dotazione del fondo e il grado di utilizzo;
 - b) la tipologia e il numero delle domande ammesse alle disponibilità del Fondo e l'entità del contributo;
 - c) la tipologia e il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
 - d) la tipologia dei reati e l'esito dei relativi procedimenti giudiziari, in riferimento ai quali è stata accolta la richiesta di ammissione alle disponibilità del Fondo;
 - e) le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del Fondo;
 - f) il numero delle convenzioni stipulate con gli ordini degli avvocati dei fori della Campania.
4. Le relazioni successive alla prima documentano, inoltre, gli effetti delle politiche di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e per il sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli, fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
 - a) il contributo dato dagli strumenti, dalle attività, dalle azioni e dagli interventi al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

- b) l'evoluzione del fenomeno della violenza di genere sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in confronto alla situazione nazionale, attribuibile al complesso delle iniziative previste dalla presente legge;
 - c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori della rete locale, attiva nel settore.
5. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi piani triennali regionali degli interventi per contrastare la violenza di genere di cui all'articolo 12.
 6. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
 7. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 19.

Art. 16

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il piano triennale di cui all'art. 12 con le modalità ivi previste, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I centri antiviolenza e le case rifugio già operanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non in possesso dei requisiti previsti, sono tenuti ad adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

(Norme finanziarie)

Art. 17

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nell'ambito della Missione 12-Programma 7-Titolo 1, con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante prelevamento del medesimo importo dalla Missione 20, Programma 1 Titolo 1.
2. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con altre risorse previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla normativa medesima.

Art. 18

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale dell'11 febbraio 2011, n. 2" Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere"

Art. 19

• (Entrata in vigore) •

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.